

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI MANTOVA

Ricorso ex art. 414 cpc

On.le Giudice dott. Nicolò Pavoni

NRG 492/2021 – Udienza 22/04/2022 ore 10:00

Si esegue la presente notificazione attraverso i pubblici proclami telematici.

Autorità adita: Tribunale del Lavoro di Mantova.

Per: Prof. Castro Alfredo e Prof.ssa Ninfa Maria Giulia con l'Avv. Sirio Solidoro.

Contro: Ministero dell'Istruzione, USR Lombardia, ATP Mantova, con l'Avvocatura dello Stato – Sede di Brescia

Controinteressati: tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della Provincia di Mantova che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero subire un pregiudizio.

SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

1. I ricorrenti sono entrambi in possesso del titolo Laurea unitamente ai 24 cfu.
2. Le parti istanti, ai sensi dell'art. 414 cpc, presso il Tribunale del Lavoro di Mantova, di essere inseriti nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per le classi di concorso di proprio interesse.
3. Per tali ragioni, i docenti impugnavano la Prima Fascia delle GPS della provincia di Mantova, pubblicate dall'ATP di Mantova.
4. Qui di seguito è inoltre formulato un sunto dei motivi del ricorso ex art. 414 cpc.

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della c.d. doppia tutela (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230, che a sua volta richiama la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

II. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL’ ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

2.1. Com’è noto, nel nostro ordinamento, una volta abrogate le Scuole di Specializzazione c.d. SISS, il Ministero dell’Istruzione, con la pubblicazione del Dm n. 249/2010 ha istituito i corsi di abilitazione all’insegnamento c.d. TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): i primi erano riservati ai docenti senza servizio, i secondi a chi avesse già maturato il servizio.

2.2. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione non ha mai attivato con cadenza regolare ed annuale i predetti corsi; e ciò non è accaduto per il perseguimento di un preciso scopo preposto, ma per mera ed ingiusta inerzia dello stesso Ministero. La conseguenza è stata dunque che dal 2010 (anno di pubblicazione del Dm n. 249/2010 e di istituzione dei corsi TFA/PAS) ad oggi, sono stati attivati appena due cicli di percorsi ordinari.

2.3. Ne è derivato che in Italia, i ricorrenti non avrebbe potuto conseguire l’abilitazione all’insegnamento, se questa fosse rimasto ancora legata ai percorsi di abilitazione ordinari, in quanto il Ministero non ha per l’appunto attivato in maniera regolare e cadenzale i predetti corsi accademici.

2.4. Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato pertanto sostituito dai titoli di Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera dell’articolo 5 del D.lgs. 59/2017, il quale, ai

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con il possesso della Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche:

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di:***

***a) laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

***24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (art.5, D.lgs. n. 59/2017).*

I ricorrenti, pertanto, sono in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari

- 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;*
- 2) *antropologia;*
- 2) *psicologia;*
- 4) *metodologie e tecnologie didattiche.*

III. ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE **VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE** **DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO –** **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.**

3.1. Nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria sopra menzionata, si pone la questione relativa alla legittimità costituzionale di tale norma, la quale impedisce alle parti ricorrenti di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza di consolidare il precariato scolastico.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, il presupposto logico e non solo giuridico per conseguire l'abilitazione all'insegnamento dovrebbe essere quello di accedere ai percorsi abilitanti.

3.2. Al contrario, la mancata attivazione dei percorsi di abilitazione e l'assenza del valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU rende impossibile conseguire il titolo abilitante all'insegnamento.

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla pretesa, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d'altro lato, non si creano le condizioni affinché si possa favorire tale tipo di stabilizzazione lavorativa.

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione *ex lege* di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione stabile.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

In altri termini, nel nostro ordinamento non può vigere il divieto di insegnare in modo stabile, quale conseguenza, invece, generatasi della mancata attivazione dei percorsi abilitanti, l'ultimo dei quali risale al 2014.

IV. ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

V. SULLE SPESE

Con riferimento alla presente problematica, ci sono diverse pronunce che hanno riconosciuto il valore abilitante del presente titolo in favore dei docenti precari.

Tanto premesso, i ricorrenti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CHIEDONO

che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Mantova, Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di essere abilitati all'insegnamento.

Si allega:

- 1) ricorso introduttivo;
- 2) decreto fissazione udienza e autorizzazione ai pubblici proclami;
- 3) I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Mantova per le classi di concorso di interesse dei ricorrenti.

Ossequi

Lecce - Mantova, 29/11/2021

Avv. Sirio Solidoro